

ATTO N. DD 5307

DEL 25/08/2023

Rep. di struttura DD-UC2 N. 616

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: S.P. n° 170 dir. 01 dalla progr. Km 1+400 alla progr. 1+622 in territorio del Comune di Salza di Pinerolo. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere (Pratica n. 108722) – Soggetto richiedente – Comune di Salza di Pinerolo – Sussidiarietà verticale. CONVENZIONE tra Città Metropolitana di Torino e Comune di Salza di Pinerolo, Rep. n. 136 del 01/12/2022 per “Lavori di rifacimento pavimentazione e barriere stradali da inizio territorio di competenza, sulla S.P. 170dir 01, dal km. 0+850 al km. 1+632 e interventi di messa in sicurezza” (Rif.to Nulla osta Prot. 00059944 del 27/04/2023).

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato autorizzazione e nulla – osta tecnico e relative ottemperanze alle prescrizioni, (rif.to PRATICA N. 108722 prot. n° 00059944 del 27/04/2023) al Comune di di Salza di Pinerolo per la realizzazione di “*Lavori di rifacimento pavimentazione e barriere stradali da inizio territorio di competenza, sulla S.P. 170dir 01, dal km. 0+850 al km. 1+632 e interventi di messa in sicurezza*” lungo le strade provinciali indicate in oggetto;
 - lungo S.P. n° 170 dir. 01 dalla progr. Km 1+400 alla progr. 1+622 il Comune di Comune di Salza di Pinerolo deve realizzare i lavori di ““*Lavori di rifacimento pavimentazione e barriere stradali da inizio territorio di competenza, sulla S.P. 170dir 01, dal km. 0+850 al km. 1+632 e interventi di messa in sicurezza*”” intervento autorizzato con nulla – osta tecnico Rif.to Nulla osta Prot. 00059944 del 27/04/2023 PRATICA N. 108722 - Sussidiarietà verticale. CONVENZIONE tra Città Metropolitana di Torino e Comune di Salza di Pinerolo, Rep. n. 136 del 01/12/2022;
 - il Comune di Salza di Pinerolo, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto con nota PEC Ns. prot. n. 109902 in data 07/0/2023 la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere, lungo il tratto della S.P. n° 170 dir. 01 dalla progr. Km 1+400 alla progr. 1+622 oggetto di intervento, a partire dal giorno 28/08/2023
- Committente: COMUNE DI SALZA DI PINEROLO;
- Ditta esecutrice delle opere: GODINO di Godino Roberto S.r.l., Via Fratelli Gosso n. 31 – 10060 Porte (TO);

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la

delimitazione dell'area di cantiere con le modalità previste dalla Tavola n° 61 di cui al D.M. 10/07/2002 "lavori sulla banchina" o in alternativa dalla Tavola n° 63 di cui al D.M. 10/07/2002 "lavori sul margine della carreggiata" o in alternativa con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri lungo la S.P. n° 170 dir. 01 dalla progr. Km 1+400 alla progr. 1+622 durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00, nel periodo compreso tra il giorno 28/08/2023 ed il giorno 31/10/2023 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo la S.P. n° 170 dir. 01 dalla progr. Km 1+400 alla progr. 1+622, in territorio del Comune di Salza di Pinerolo, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con le modalità previste dalla Tavola n° 61 di cui al D.M. 10/07/2002 "lavori sulla banchina" o in alternativa dalla Tavola n° 63 di cui al D.M. 10/07/2002 "lavori sul margine della carreggiata" o in alternativa con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00, nel periodo compreso tra il giorno 28/08/2023 ed il giorno 31/10/2023

e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Il Concessionario: COMUNE DI SALZA DI PINEROLO;
- L'impresa esecutrice: GODINO di Godino Roberto S.r.l., Via Fratelli Gosso n. 31 – 10060 Porte (TO);
- Il Direttore dei Lavori e C.S.E.: Arch. Piero PAZE' con ufficio in Piazza Guglielmo Marconi, 2, 10063 Perosa Argentina TO tel. 335 251690;
- Il Responsabile di cantiere dell'impresa GODINO di Godino Roberto S.r.l.: Sig. Daniel GODINO tel. 348 8722750

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori**, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 25/08/2023

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese